

DOTT. PIERANGELO GRASSI

Commercialista - Revisore Legale dei Conti

DECRETO "RILANCIO" – DETRAZIONE 110%

L'art. 119 del decreto "rilancio" prevede **l'incremento al 110%** dell'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione d impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le **spese** siano **sostenute** dal **01.07.2020 al 31.12.2021**, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – ECOBONUS

La detrazione del 110% spetta per i seguenti interventi:

- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- Interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione UE 18.2.2013 n. 81, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro cogenerazione;
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro cogenerazione.

La medesima aliquota di detrazione spetta anche a tutti gli altri interventi di efficientemente energetico indicati nel art. 14 del D.L. n. 63/2013 (esempio installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientemente energetico previsti dalla legislazione vigente e **a condizione che siano eseguiti congiuntamente** ad almeno uno degli interventi precedentemente indicati dalla norma.

LIMITI DI SPESA

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo non superiore a:

- 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l'intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La detrazione non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalla persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Per beneficiare dell'agevolazione gli interventi dovranno rispettare dei requisiti termici minimi che saranno previsti da futuri decreti e che dovranno consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

INTERVENTI ANTISISMICI - SISMABONUS

La detrazione del 110% spetta a specifici interventi antisismici sugli edifici di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013).

INTERVENTI FOTOVOLTAICI

La detrazione al 110% compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata.

INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.

La detrazione al 110% compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati.

CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per seguenti interventi:

- Recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:
 - o Effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
 - o Effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- Riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- Adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 comma 1-bis - 1-septies del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione del 110%;
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 comma 219-223 della L. 160/2019 (*bonus facciate*);
- Installazioni di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-bis comma 1, lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;

possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per **lo sconto in fattura**. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli

interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di crediti d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

- per **la cessione della detrazione**. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito di imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Per la cessione dei crediti spettanti per gli interventi relativi al Sismabonus ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lettere f-bis) del TUIR, spetta nella misura del 90%.

Rimanendo a disposizione, porgo cordiali saluti.

Dott. Pierangelo Grassi